

ALLEGATO

Gli allegati I, IV, VI, VII, X e XII del regolamento (CE) n. 884/2006 sono modificati come segue.

1) Nell'allegato I, punto B.III.2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano le norme dell'allegato II, punto II, quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in magazzini piani.»

2) l'allegato IV è così modificato:

a) al punto I.1 la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il tasso di interesse uniforme corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi praticati in un periodo di riferimento di sei mesi stabilito dalla Commissione, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.»

b) il punto I.2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 entro il termine specificato nella richiesta. La comunicazione viene effettuata mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.»

ii) dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

«In assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificato al primo comma, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo 0 %. Qualora uno Stato membro dichiari di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, a detto Stato membro si applica il tasso di interesse uniforme fissato dalla Commissione.»

iii) al terzo comma, la prima frase è soppressa e la seconda frase è sostituita dalla presente:

«Tuttavia, se rileva che il livello dei tassi di interesse per uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme, la Commissione fissa per detto Stato membro un tasso di interesse pari al livello inferiore rilevato.»

3) nell'allegato VI, punto II.1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La maggiorazione prevista al primo comma è calcolata moltiplicando il prezzo di riferimento del prodotto considerato, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*) per il limite di tolleranza previsto per tale prodotto all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»

4) nell'allegato VII, il punto III è sostituito dal seguente:

«III. CARNI BOVINE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato X e dell'allegato XII, punto 2, lettere a) e c), il prezzo di base da prendere in considerazione per le carni bovine disossate è il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, cui si applica il coefficiente di 1,47.»

5) l'allegato X è così modificato:

a) alla lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Quando sono superati i limiti di tolleranza relativi al magazzinaggio o alla trasformazione dei prodotti o quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre cause identificabili, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato moltiplicando tali quantitativi per il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile a ciascun prodotto, secondo la qualità tipo, il primo giorno dell'esercizio contabile in corso, maggiorato del 5 %.»

